

PROGETTO MOVE-IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti)

Schema di Atto di nomina a Responsabile del Trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR)

La **Regione Veneto** – nella persona del **Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica** _____ (a seguire, anche «**Regione Veneto**» o «Titolare del trattamento» o «Titolare»);

e

La società _____, di seguito **Operatore**, con sede a _____
P.IVA _____ in persona del suo **Legale rappresentante** _____

PREMESSO CHE

- la Regione Veneto e la Regione Lombardia, in forza di apposito accordo siglato in data 12.10.2023 (a seguire, anche «**Accordo**»), hanno sancito la propria collaborazione istituzionale in materia di interventi per il risanamento della qualità dell'aria, attraverso l'estensione del Progetto Integrato Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) al territorio veneto (a seguire, anche «**Progetto**»);
- l'attuazione del citato Progetto comporta operazioni di trattamento (a seguire, anche «**Trattamento**») di dati personali (a seguire, anche «**Dati Personali**»), come individuati all'art. 1 del presente atto (a seguire, anche «**Atto**»);
- l'art. 28, parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) (a seguire, anche «**GDPR**»), stabilisce che «1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. [...] 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento [...]»;
- in ragione di quanto sopra, la Regione Veneto in quanto Titolare del Trattamento intende nominare l'Operatore quale Responsabile del Trattamento nell'ambito del Progetto Move-In;

TANTO PREMESSO

Il titolare del trattamento nomina l'Operatore quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, parr. 1 e 3, del GDPR, il quale dovrà operare in conformità al GDPR, al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (a seguire, anche «**codice**») e alle disposizioni di seguito riportate, che l'Operatore espressamente accetta con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 1 – Finalità e oggetto del Trattamento

1. Il Titolare affida all'Operatore le operazioni di Trattamento dei Dati Personali necessari alle elaborazioni utili al perseguimento delle finalità di cui al Progetto Move-In.
2. Le operazioni di Trattamento riguarderanno Dati Personali, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 1 del GDPR, necessari all'esecuzione del Progetto, relativi agli utenti aderenti al servizio Move-In (a seguire, anche «**Interessati**»), quali:
 - Comunicazione da parte dell'Operatore a REGIONE VENETO, per il tramite del gestore del sistema Move-In, dei dati relativi ai contratti stipulati con gli interessati;
 - Raccolta dei dati da parte dell'Operatore relativi alla posizione e alle percorrenze del veicolo condotto dall'interessato aderente a Move-In;
 - Elaborazione dei dati da parte dell'Operatore;
 - Comunicazione dei dati elaborati dall'Operatore a REGIONE VENETO, per il tramite del gestore del sistema Move-In.
3. Laddove per l'adesione al servizio l'Operatore si avvallesse di dispositivi (black-box) installati per l'erogazione di ulteriori servizi da quest'ultimo offerti (black-box non esclusivamente dedicate al servizio Move-In), l'Operatore conserverà la veste di titolare autonomo del trattamento con riguardo a tutti i trattamenti eseguiti per tali ulteriori finalità, compresa la raccolta dei dati, ed assumerà la veste di responsabile del trattamento esclusivamente con riguardo all'elaborazione ed alla comunicazione dei dati a REGIONE VENETO. Pertanto, in caso di ulteriori servizi, il trattamento di raccolta dati verrà escluso dalla lista dei trattamenti oggetto del presente accordo e le istruzioni al riguardo non dovranno essere tenute in considerazione.
4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione che si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di Trattamento dei Dati Personali.
5. L'Operatore non potrà effettuare alcuna operazione di Trattamento riguardante Dati Personali ulteriori a quelli di cui al presente articolo, se non a seguito di variazioni richieste formalmente dal Titolare.

Art. 2 – Durata del Trattamento

1. Tutti i dati acquisiti dall'Operatore nello svolgimento delle sopra indicate operazioni di trattamento non potranno essere conservati dallo stesso per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello strettamente necessario a svolgere le operazioni di sua competenza, così come individuate nel Protocollo d'Intesa e nel presente Atto.
2. In caso di revoca della designazione a Responsabile del trattamento, o, in ogni caso, al termine o alla cessazione, per qualsivoglia causa, delle operazioni di trattamento da parte del Responsabile, o di efficacia del Protocollo d'Intesa o del presente Atto, l'Operatore sarà tenuto, a discrezione di Regione Veneto a:
 - i) restituire al Titolare tutti i dati oggetto di trattamento e cancellare, in modalità sicura, le eventuali ulteriori copie in suo possesso; ovvero
 - ii) provvedere all'integrale e sicura cancellazione di tutti i dati oggetto di trattamento - salvo che il diritto dell'Unione o il diritto nazionale applicabile preveda la conservazione dei dati.
3. In entrambi i casi l'Operatore provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto attestante la circostanza che presso lo stesso non esiste più alcuna copia dei dati personali trattati per conto del Titolare. L' Operatore si impegna altresì a garantire che, ricorrendo le medesime

circostanze, anche ogni eventuale sub-responsabile dallo stesso nominato, provvederà alle predette operazioni di restituzione e/o cancellazione dei dati.

4. Le informazioni di dettaglio relative al percorso svolto da un dato veicolo (strade transitate, eventuali soste, etc.), registrate dall'Operatore al solo fine di poter effettivamente calcolare la distanza complessiva percorsa da tale veicolo, saranno conservate dallo stesso per 1 anno dalla data della loro acquisizione, e non saranno soggette ad alcun ulteriore trattamento se non su richiesta del Titolare, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario al fine di poter gestire eventuali contestazioni, sollevate anche in sede giudiziaria, inerenti alla corretta misurazione delle distanze percorse.

Art. 3 – Obblighi dell'Operatore

1. L'Operatore assume gli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, in conformità alle disposizioni del GDPR, del Codice e della ulteriore normativa vigente e si impegna al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Trattamento dei Dati Personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare.
2. L'Operatore conferma la propria diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa di cui al precedente comma 1.
3. L'Operatore si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, qualsiasi circostanza sopravvenuta che dovesse essere di ostacolo al regolare espletamento delle attività di cui al presente Atto.
4. L'Operatore, salve specifiche istruzioni documentate del Titolare, si impegna a non:
 - a) utilizzare i Dati Personali in proprio o comunque per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;
 - b) cedere, concedere, consegnare, copiare, riprodurre, comunicare, divulgare, rendere disponibili in qualsiasi modo, o a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, a terzi, le informazioni acquisite nel Trattamento dei Dati Personali;
 - c) duplicare o riprodurre, in proprio, i Dati Personali per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.
5. L'Operatore si obbliga ad osservare la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui lo stesso venga a conoscenza in ragione del presente Atto e del Protocollo d'Intesa.

Art. 4 – Registro della attività di Trattamento

1. L'Operatore si impegna a redigere, conservare ed esibire al Titolare, su richiesta scritta o orale, un registro di tutte le attività di Trattamento svolte per conto del Titolare medesimo.
2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 30, par. 2, del GDPR, il suddetto registro dovrà contenere:
 - a) il nome e i dati di contatto del Responsabile del Trattamento, del Titolare del Trattamento, del rappresentante del titolare del Trattamento o del Responsabile del Trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
 - b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del Trattamento;
 - c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.
3. L'Operatore, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto altresì a fornire al titolare le informazioni necessarie alla compilazione del "registro dei trattamenti" del titolare medesimo e assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che la Regione Veneto intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 5 – Misure di sicurezza

1. L'Operatore adotta e mantiene appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e dispone di una propria struttura organizzativa, che dichiara essere idonea a consentire il trattamento dei dati personali nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. L'Operatore si impegna a mettere in atto le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali già in uso presso l'applicativo Move-In, come individuate nei documenti descrittivi delle specifiche del sistema, finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al Trattamento e ai rischi ad esso connessi e previste anche nel Registro trattamenti della Regione Veneto.
3. L'Operatore si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, eventuali variazioni delle misure di sicurezza adottate.
4. L'Operatore è tenuto ad individuare i soggetti incaricati al trattamento e ad istruirli in conformità a quanto previsto all'articolo 8.
5. In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 2016/679, l'Operatore è tenuto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. In particolare, si richiede che tutti i dati personali relativi al presente trattamento vengano conservati separatamente da dati estranei allo stesso.
6. Inoltre, l'Operatore per gli aspetti direttamente attinenti alla sicurezza dovrà:
 - provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento, entro un congruo periodo di tempo con la massima tempestività, dei programmi utilizzati, o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;
 - prevedere l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi e comunque non superiori a 12 ore.
7. Inoltre, per l'eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali (nel seguito, "**dati particolari**"), secondo la definizione dell'art. 9, par. 1 del Reg. UE 2016/679, l'Operatore dovrà:
 - Prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario i supporti dovranno essere distrutti. In questo ambito risulta necessario procedere a:
 - emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
 - effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, sia essi di tipo asportabile che presenti in aree di memoria interne al sistema operativo od in programmi, ove possano trovarsi dati particolari;

- esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi ed impartendo specifiche istruzioni ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento.
 - assicurare che la memorizzazione dei dati particolari su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'interessato, ovvero che la memorizzazione dei dati particolari sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati particolari e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'interessato;
 - assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico, avvenga attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.
8. Nel caso in cui l'Operatore riceva da parte dell'interessato un'istanza per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto ad inoltrarla prontamente al Titolare in quanto individuato quale soggetto tenuto all'evasione della stessa, garantendo alla Regione Veneto la massima cooperazione per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile.
 9. In merito all'eventuale trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, l'operatore è tenuto a predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati personali individuando per iscritto i soggetti incaricati autorizzati al trattamento con i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti.
 10. Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (ad esempio, un registro e degli armadi separati e chiusi).
 11. Il trattamento di dati particolari dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.
 12. È fatto comunque assoluto divieto, al Responsabile designato, di diffondere i dati, o di comunicarli a soggetti terzi non autorizzati, e più in generale è fatto divieto di effettuare trattamenti ulteriori rispetto a quelli affidati, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte del Titolare.
 13. L'Operatore è chiamato ad assicurare, per conto del Titolare, l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati (Capo III del Regolamento UE 2016/679), nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali per l'esercizio degli stessi diritti.
 14. L'Operatore è tenuto a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il suo corretto assolvimento degli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Protocollo d'Intesa e dal presente Atto, e deve contribuire all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, svolte dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato.
 15. L'Operatore, qualora in ottemperanza all'obbligo di legge, fosse tenuto ad individuare all'interno della propria organizzazione la figura del "Responsabile per la protezione dei dati personali", quest'ultimo sarà tenuto a svolgere la propria attività in stretta collaborazione con il Titolare.
 16. L'Operatore collaborerà attivamente con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi ed ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto dell'Accordo di nomina. L'Operatore, al riguardo, informerà tempestivamente il Titolare in merito ad eventuali ispezioni eseguite da parte dell'Autorità di

Controllo, o dell'autorità giudiziaria, interessanti i dati, o i trattamenti, processati per conto del Titolare. L'Operatore, in tali occasioni, presterà altresì la massima collaborazione al Titolare, secondo buona fede, e nei limiti delle rispettive competenze.

17. L'Operatore, infine, comunicherà sempre prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per qualsiasi ragione, possano incidere sulla propria idoneità a svolgere l'incarico affidatogli e, in generale, presterà la più ampia e completa collaborazione al Titolare al fine di compiere quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati.

Art. 6 -Istruzioni documentate

Per quanto specificamente attiene ai flussi dati che l'Operatore, in conformità alle pattuizioni assunte nel Protocollo d'Intesa, trasmette al gestore del sistema Move-In, si precisa quanto segue:

- i dati relativi alle rilevazioni di percorrenza consisteranno nei soli dati inerenti alla distanza complessiva percorsa da un dato veicolo (eventualmente, all'interno di una certa macro area ed entro uno specifico periodo di tempo) e non includeranno anche le informazioni di dettaglio relative al percorso effettivamente svolto da tale veicolo (strade transitate, eventuali soste, etc.), registrate dall'Operatore al solo fine di poter effettivamente calcolare la distanza complessiva percorsa;
- i dati puntuali relativi alla velocità istantanea di un dato veicolo non sono necessari ai fini del presente trattamento, e vanno pertanto eliminati dall'Operatore in un momento immediatamente successivo alla raccolta o, se tecnicamente possibile, mai raccolti;
- i dati relativi alle rilevazioni di percorrenza e quelli inerenti alle installazioni (flusso dati relativo alle avvenute installazioni ed agli abbinamenti fra veicoli e dispositivi, specificando anche presso quali soggetti convenzionati siano avvenute le installazioni) dovranno essere comunicati con frequenza giornaliera e, ove ciò non fosse possibile, comunque entro il termine ultimo di 48 ore dalla loro acquisizione;
- i dati relativi a tratti percorsi da un dato veicolo al di fuori dell'area a cui lo stesso è soggetto a limitazione non sono necessari ai fini del presente trattamento, e vanno pertanto eliminati dall'Operatore in un momento immediatamente successivo alla raccolta o, se tecnicamente possibile, mai raccolti;
- a seguito dell'esaurimento da parte di un dato veicolo dei chilometri di percorrenza concessi, oppure della cessazione dell'adesione al servizio da parte del proprietario del veicolo, l'Operatore dovrà interrompere la raccolta ed il trattamento dei dati personali relativi a detto veicolo

Ulteriori ed eventuali trattamenti di dati personali da affidarsi al medesimo Operatore saranno oggetto di comunicazione da parte del Titolare del trattamento e/o opportunamente richiamati nei contenuti specifici degli accordi contrattuali successivi intervenuti tra il Titolare e l'Operatore.

Art. 7 – Delegato al Trattamento dei Dati Personali

1. Il delegato del Titolare al Trattamento dei Dati Personali (a seguire, anche «Delegato») è individuato in conformità alle indicazioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Veneto n. 596 dell'8 maggio 2018 “Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR). Misure relative alla protezione dei dati personali. Istruzioni per i trattamenti di dati personali. Costituzione "Gruppo di Lavoro GDPR" nel Direttore pro tempore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.
2. Il Delegato al Trattamento dei Dati Personali svolge le seguenti attività:

- a) definisce i profili di accesso dei soggetti che svolgono il controllo, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «Nuovo **Codice della Strada**»), e del personale che accede e gestisce la piattaforma informatica di raccolta dei dati trasmessi dagli Operatori, in qualità di Persone Incaricate del Trattamento dei Dati Personali e fornisce un'adeguata informativa a ciascuno di essi in base al proprio ambito di competenza;
 - b) effettua periodicamente, con cadenza almeno annuale, la verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attivate, garantendo l'aggiornamento dei profili e autorizzando la revoca delle abilitazioni all'accesso al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione anche attraverso l'azione del Responsabile relativamente alla gestione delle utenze e del sistema "Move-In";
 - c) assicura il mantenimento e la gestione del Protocollo d'Intesa in relazione a qualsiasi modifica dovesse verificarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
 - d) adotta le necessarie procedure per garantire la conformità ai principi previsti dall'art. 5 del GDPR;
 - e) verifica la compatibilità delle misure di sicurezza alle norme in materia di protezione dei dati personali, anche in riferimento alle disposizioni organizzative e procedurali vigenti nei singoli ordinamenti regionali.
3. Le previsioni del presente Atto che stabiliscono attività operative del Titolare finalizzate all'esecuzione del Sistema "Move-In" sono da intendersi riferite al Delegato, salva diversa indicazione da parte del Titolare medesimo.

Art. 8 – Soggetti incaricati

- 1. L'Operatore designa i Soggetti incaricati tra i propri dipendenti, individuando quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di Trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative e impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni.
- 2. L'Operatore si impegna a vigilare sulle Persone Incaricate affinché:
 - a) effettuino il Trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle attività e per le finalità di cui al presente Atto, e nel rispetto delle indicazioni fornite;
 - b) non diffondano o comunichino i Dati Personali oggetto di Trattamento senza la preventiva autorizzazione del Responsabile;
 - c) rispettino le misure di sicurezza adottate.
- 3. L'Operatore garantisce che le Persone Incaricate abbiano accesso ai soli Dati Personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati e che le stesse svolgano le operazioni di competenza nel rispetto del principio di riservatezza.
- 4. L'Operatore si obbliga a fare osservare ai Soggetti incaricati la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui le stesse vengano a conoscenza in ragione del presente Atto.

L'Operatore è tenuto altresì a:

- 1. individuare per iscritto i soggetti incaricati al trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi omogenei);
- 2. impartire ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento le istruzioni idonee alle attività da svolgere;
- 3. vigilare sull'operato dei soggetti incaricati autorizzati al trattamento in relazione all'accesso ai dati personali;
- 4. prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento;

5. assicurarsi che ad ogni soggetto incaricato autorizzato sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento associato a una parola chiave riservata, conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'Incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;
6. prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso ad uso esclusivo del soggetto incaricato autorizzato al trattamento;
7. assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno otto caratteri, comprendenti almeno un carattere maiuscolo, un numero ed un carattere speciale; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'Incaricato e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
8. assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri Incaricati, neppure in tempi diversi;
9. assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto incaricato autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di sei mesi;
10. predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento dell'Incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti deputati alla loro custodia;
11. prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto incaricato autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti
12. verificare periodicamente le autorizzazioni in essere;
13. assicurare che nel caso di operatori telefonici, Incaricati del trattamento, questi nelle comunicazioni vocali scambiate durante lo svolgimento delle proprie attività si conformino alle disposizioni specificatamente emesse dal Responsabile del trattamento per il rispetto dell'utenza e la riservatezza delle informazioni trattate;
14. redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e s.m.i.;

Art. 9 – Nomina di Sub-Responsabili del Trattamento

1. Nel caso in cui l'Operatore, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati, proceda alla nomina di Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti circa la messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti di cui al GDPR e al Codice, il rispetto della normativa vigente e la tutela dei diritti degli Interessati.

2. Ove l'Operatore intenda ricorrere a Sub-Responsabili, sugli stessi sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico conforme alla normativa vigente, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto e nel Protocollo d'Intesa.
3. Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Operatore conserva nei confronti del Titolare del Trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile. L'Operatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione, ove risulti allo stesso imputabile a titolo di colpa o dolo, che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi, e più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.
4. L'Operatore informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub-Responsabili. Il Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

Art. 10 – Vigilanza

1. Il Titolare ha la facoltà di vigilare sulla puntuale osservanza da parte del Responsabile degli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente Atto e dal Protocollo d'Intesa, nonché di effettuare verifiche periodiche anche con riguardo ai profili inerenti alla sicurezza.
2. Il Titolare – previa richiesta motivata, con congruo preavviso e comunque con tempistiche e modalità concordate con l'Operatore – potrà svolgere altresì ispezioni nei locali ove si svolgono le operazioni di trattamento o sono custoditi dati o documenti relativi al presente Atto.

Art. 11 – Obblighi di collaborazione

1. L'Operatore si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di vigilanza di cui al precedente art. 10, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.
2. Il Titolare si impegna, per sé e per i terzi da esso incaricati, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica di cui al precedente comma 1 esclusivamente per le finalità ivi indicate.
3. L'Operatore si obbliga a comunicare tempestivamente al Titolare, al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni relative all'esercizio dei diritti in materia di protezione di Dati Personali da parte degli Interessati, ovvero richieste di informazioni o comunicazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle Autorità Giudiziarie e/o di qualsiasi altra Autorità pubblica (a seguire, anche le «**Autorità**»), ed ogni altra notizia rilevante in relazione al Trattamento dei Dati Personali.
4. L'Operatore dovrà fornire supporto al Titolare nei contatti con le Autorità, fornendo qualsiasi informazione richiesta. Resta inteso che l'Operatore non potrà rappresentare né agire dinanzi alle Autorità per conto del Titolare.
5. L'Operatore, in ogni caso, presterà la massima assistenza al Titolare in ogni attività di investigazione relativa ad ogni violazione dei dati eventualmente subita, nonché di mitigazione ed eliminazione delle conseguenze da essa derivate, ovvero utile a soddisfare ogni eventuale obbligo imposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12 – Data Breach

1. L'Operatore informa il Titolare senza ingiustificato ritardo nel caso in cui venga a conoscenza di violazioni di dati personali, in modo che lo stesso possa porre in essere gli adempimenti necessari ai sensi dagli artt. 33 e 34 del GDPR e della DGRV n. 596 dell'8 maggio 2018, "Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR). Misure relative alla protezione dei dati personali. Istruzioni per i trattamenti di dati personali. Costituzione "Gruppo di Lavoro GDPR".
2. L'Operatore assicura in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti, ai documenti contrattuali ed alle specifiche dei servizi definiti dal Titolare. Le misure di sicurezza adottate dovranno, in ogni situazione, uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.
3. L'Operatore comunica per iscritto al Titolare del Trattamento, tempestivamente e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione dei dati (*data breach*) che riguardi o afferisca ai trattamenti svolti dallo stesso, o da qualsivoglia sub-responsabile, per conto del Titolare.
4. Al fine di consentire al Titolare del Trattamento di porre in essere gli adempimenti prescritti dal GDPR e, in particolare, di effettuare l'eventuale notifica all'autorità di controllo e, laddove richiesta, la comunicazione all'interessato, la comunicazione ad opera del Responsabile dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione della natura della violazione dei dati;
 - b) l'indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero di interessati i cui dati personali sono oggetto della violazione;
 - c) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione;
 - d) la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati e per attenuarne i possibili effetti negativi;
 - e) l'indicazione del nome e dei recapiti del responsabile della protezione dei dati personali, o *Data Protection Officer*, (RPD o DPO) designato dal Responsabile o, in mancanza, della persona da contattare per l'acquisizione di maggiori informazioni in merito alla violazione dei dati comunicata.
5. La predetta comunicazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica del Titolare del trattamento: _____ e _____.
6. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Art. 13 – Disposizioni varie

1. Il rispetto delle istruzioni di cui al presente Atto, nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
2. Nessuna modifica al presente Atto sarà considerata validamente effettuata se non redatta per iscritto, firmata da persona munita dei necessari poteri e con indicazione specifica delle parti aggiunte o modificate.
3. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del GDPR e del Codice, nonché alla normativa comunque applicabile in materia di protezione dei dati personali.

4. Il presente Atto è stato oggetto di puntuale negoziazione tra le Parti, con la conseguenza che non si rende necessaria l'accettazione specifica di clausole del medesimo ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
5. Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva la Regione Veneto da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Atto.

Regione Veneto
Titolare del Trattamento

L'Operatore
Responsabile del Trattamento